

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai seguenti Magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 718/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa

DA

reclamante

CONTRO

, contumace;

, contumace;

di Macerata, rappresentata e difesa *ope legis*

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

reclamate

avente ad **oggetto**: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;

conclusioni:

reclamante: *“voglia la Corte di Appello adita, revocare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Macerata il 1.7.2025 (sent. n. 37/2025) pubblicata in pari data e in pari data notificata, e per l'effetto omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con i*

creditori aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 CCII, estendendone gli effetti ai creditori non aderenti *(per la porzione di credito residuale dopo la surroga operata da* *ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 CCII, nonché ai creditori non aderenti* *ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 4 CCII, con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado. reclamata costituita: "Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona: rigettare il reclamo, siccome infondato, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese";*

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale di Macerata, dopo aver rigettato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società ed assunto le consequenziali determinazioni.

ha promosso tempestivo reclamo affidato a due motivi, di seguito esaminati.

Si è costituita 1 che, nel contestare le ragioni di gravame, ha speso argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata.

Con atto depositato in data 14.11.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della infondatezza del reclamo.

I. Appare proficuo muovere dall'esame del secondo motivo di gravame che, qualora infondato, comporta l'assorbimento del primo motivo e conduce di per sé al rigetto del gravame e alla conferma della sentenza impugnata.

censura la sentenza del Tribuna di Macerata nella parte in cui ha rilevato un profilo di ostativo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione nel mancato rispetto del termine di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 CCII.

Con più precisione, la difesa appellante deduce che vi è stato il rispetto del termine, dovendosi attribuire rilievo anche alla conoscenza della proposta di transazione comunque acquisita dalla e che, comunque, tale termine ha consistenza ordinatoria e che, pertanto,

dall'inoservanza di esso non può descendere alcun effetto preclusivo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il motivo è infondato.

In ordine al primo profilo, occorre osservare che la norma di cui al secondo comma dell'art. 63 CCII individua espressamente il *dies a quo* del termine dal deposito della proposta presso gli uffici individuati ai sensi del quinto comma dell'art. 88 CCII e, dunque, dall'effettiva e formale esteriorizzazione di essa, senza che possa assumere rilievo il momento, peraltro di pressoché impossibile precisa collocazione cronologica, in cui il creditore erariale avrebbe assunto consapevolezza di una proposta transattiva non ancora depositata e, pertanto, non ancora suscettibile di valutazione alcuna.

In ordine al secondo profilo, vi è che la norma di cui al terzo comma dell'art. 63 CCII è univoca nel prevedere che *“la domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo”*.

La disposizione, pertanto, prevede un termine dilatorio che, laddove presidia l'interesse del creditore erariale ad un effettivo coinvolgimento nel procedimento di perfezionamento della transazione fiscale, non può che precludere l'omologazione qualora inosservato.

Al riguardo, merita condivisione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34377 del 24/12/2024)”*.

Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento che, all'evidenza, appare declinabile anche al caso di specie in ragione della sostanziale corrispondenza precettiva tra la norma di cui al quarto comma dell'art. 182 bis L.F. e la norma di cui al terzo comma dell'art. 63 CCII.

Dunque, esigenze di nomofilachia inducono ad attribuire efficacia ostativa all'omologazione all'inoservanza del termine dilatorio di novanta giorni senza che possa assumere un qualche

rilievo *lato sensu* esimente la circostanza che il creditore erariale non abbia rappresentato, in sede di opposizione all'omologazione, quali deduzioni avrebbe compiuto nella pendenza del termine (nel caso di specie, peraltro, la difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona) si è premurata di specificare, anche in sede di reclamo, il documento patito in ragione della mancata osservanza del termine di novanta giorni, ciò che rende sterile il richiamo della difesa reclamante ad altro precedente della Corte di Appello di Ancona).

II. L'infondatezza del secondo motivo conduce al rigetto del reclamo e all'integrale conferma della sentenza impugnata.

III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.

La difesa erariale ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale

In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, che andrà ad esaurirsi nell'esame della presente sentenza.

La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona è distrattaria *ex lege*, giusto il disposto di cui all'art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933.

L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Non si ravvisa invece la mala fede del legale rappresentante della società reclamanti, ciò che solleva dall'assunzione delle determinazioni decisionali di cui all'ultimo comma dell'art. 51 CCII.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:

- rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima;

- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Ancona, 13.1.2026

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Consigliere est.

Dott. Vito Savino